

N. 00544/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2011, proposto da:
Grg S.r.l. In Proprio e quale A.T.I., rappresentato e difeso dagli avv.
Carlo Paolessi, Mattia Crucioi, Chiara Graziani, con domicilio eletto
presso Chiara Graziani in Genova, VI. Padre Santo 5/11a;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi,
Barbara Baroli, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in Genova,
via Fieschi 15;

nei confronti di

Hurly Burly S.r.l.;

per l'annullamento

DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori Crucioli, per la società ricorrente, e Benghi, per la Regione resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, gestore il forza di concessione del teatro di cui al ricorso, ha chiesto l'accertamento del diritto all'ostensione degli atti del procedimento relativi alla nuova concessione avente ad oggetto il teatro rilasciata alla controinteressata, con conseguente condanna dell'amministrazione all'esibizione.

La Regione Liguria si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 15 marzo 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente fa valere il diritto a prendere visione degli atti relativi alla concessione del teatro di cui era negli anni precedenti concessionaria.

Ostensione promossa al fine di esperire, cognita causa, la tutela amministrativa mediante ricorso straordinario.

La titolarità di posizione soggettiva qualificata e l'interesse concreto alla tutela danno fondamento al diritto.

Pertanto la Regione Liguria deve consentire l'ostensione di tutti gli atti del procedimento di cui al ricorso.

Il fatto che la ricorrente non abbia circoscritto l'ambito degli atti da esibire, lungi da comportare il diniego all'accesso, depone per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, **condanna la Regione Liguria** a consentire l'ostensione di tutti gli atti del procedimento di cui all'istanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)